



MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELL'AVIAZIONE CIVILE
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

Roma, li 23 gennaio 1969

AG.7.3/400/1400

VICE DIRETTORI GENERALI	S E D E
DIRETTORI DEI SERVIZI	T U T T I
DIRETTORI DEI COMPARTIMENTI	T U T T I
DIRETTORE ISTITUTO SPERIMENTALE	R O M A
CAPO UFFICIO CENTRALE D.L.F.	R O M A

p. c. **DIRIGENTI COMMISSARIATI COMPARTIMENTALI P.S.** T U T T I

O G G E T T O

Riprese televisive, cinematografiche e fotografiche, registrazioni sonore, sopralluoghi e visite in ambito F.S.

ALLEGATI: 11 + 1 bis

Allo scopo di aggiornare la regolamentazione concernente l'effettuazione di riprese televisive, cine-fotografiche e sonore (registrazioni), nonchè di sopralluoghi e di visite di studiosi o di giornalisti nell'ambito dell'Azienda F.S., tenuto conto di quanto richiesto, in proposito, dalle Autorità Militari e di Pubblica Sicurezza — in relazione all'obbligo di osservare le disposizioni di legge sul «segreto militare» (1) — si precisano, qui di seguito, le nuove norme che dalla data della presente dovranno regolare la materia in oggetto.

1.0.0. RIPRESE

1.1.0. Autorizzazione

1.1.1. Ferme restando le limitazioni di cui al R.D. 1161/1941 e quanto, in particolare, disposto dal Ministero della Difesa, l'effettuazione di riprese in ambito F.S. è subordinata ad una specifica autorizzazione della competente Autorità F.S.

1.1.2. Non sono soggette alla suddetta preventiva autorizzazione le riprese che siano effettuate **in ambito F.S. normalmente accessibile al pubblico**, nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

- a) con apparecchiature utilizzate a mano;
- b) senza creare intralcio all'esercizio ferroviario;
- c) senza impegnare personale, mezzi e materiali dell'Azienda.

1.1.3. In tutti gli altri casi, i Capi degli Impianti o degli Uffici nella cui giurisdizione si effettuano le riprese, **prima di consentirle**, dovranno accertarsi che gli interessati siano in possesso della specifica autorizzazione alle stesse, o di uno dei seguenti lasciapassare concessi dalla Sede scrivente:

(1) R.D. 1161/1941 (all. n. 1) e «disposizioni di dettaglio» (all. n. 1 bis: messo a disposizione esclusivamente del personale abilitato al segreto militare).